

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 28/02/2020

Prot. 592
del 2-3-2020



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

SETTORE SERVIZI SOCIALI

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE

Tra

Il **Comune di Barletta** nella persona del suo Sindaco Cosimo Damiano Cannito Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Corso Vitt. Emanuele n. 94, C.F. 00741610729;

e

Il **Tribunale di Trani** rappresentata dal Presidente Antonio de Luce con sede in Trani p.zza Duomo, C.F. :

Premesso che:

in seguito all'accorpamento delle sezioni distaccate dei tribunali presso questa sede centrale il disagio avvertito dalla popolazione è di notevole entità in forza della distanza e, talvolta, dai collegamenti poco frequenti, disagio avvertito in particolare dalla popolazione che si rivolge al tribunale per richiedere l'apertura dell'amministrazione di sostegno oppure di tutela e, comunque per la presentazioni delle istanze e relazioni ad esse connesse cui è interessato l'Ufficio della Volontaria Giurisdizione.

L'amministrazione di sostegno è l'istituto di più recente applicazione adottato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.

E' dunque un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, con una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana; alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire.

L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneità ritenuti dallo stesso Giudice; può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado.

Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice; qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l'amministratore è nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

Orbene è del tutto evidente che notevoli sono le attività connesse all'incarico di ADS/Tutore che si estendono dal deposito del ricorso che "apre" la procedura alla ricezione della copia del provvedimento, al deposito delle varie istanze autorizzative, per finire all'obbligo annuale di presentazione della relazione e del conto consuntivo.

Ritenuto che il Comune a livello territoriale persegue, tra le altre, le seguenti finalità:

1. promuove attività di sviluppo per il potenziamento dei diritti umani, delle famiglie e di tutte le persone in particolare di quelle svantaggiate;
2. svolge attività di tutela delle persone in difficoltà sociale e giuridica,
3. promuove la crescita della cultura, della solidarietà e della sussidiarietà tra le persone,
4. promuove iniziative atte a favorire la crescita dello spirito solidale e sociale,;
5. promuove attività socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative e sanitarie volte ad individuare concrete iniziative in grado di rafforzare ed incentivare pratiche di intervento sociale sottoscrivendo anche protocolli di intesa e accordi con Enti Pubblici Statali;

Vista

Legge n. 6 del 9/01/2004; Artt. 404 e ss. c.c.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

Il Comune di Barletta ed il Tribunale di Trani convengono sull'opportunità di avviare rapporti di collaborazione finalizzati a promuovere azioni che riducano i disagi delle famiglie dedite alle amministrazioni di sostegno ovvero alle tutele, per tale ragione, il Comune di Barletta si impegna ad avviare una collaborazione strategica con il Tribunale di Trani finalizzata ad acquisire la documentazione relativa alla presentazione dei ricorsi aventi ad oggetto l'apertura dell'amministrazione di sostegno e della tutela, nonché ad acquisire tutti gli atti ad essi conseguenti e connessi, sottesì ad evitare a costoro trasferte presso il Tribunale di Trani per eseguire tali adempimenti.

Per tale ragione il Comune di Barletta mette a disposizione struttura, personale amministrativo e mezzi di lavoro affinché la popolazione possa ivi recarsi per presentare ricorsi, istanze, atti e contabilità prescritti dalla legislazione onde consentire la trasmissione telematica della stessa documentazione all'Ufficio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale.

Art. 2

Destinatari

Sono destinatari della presente convenzione tutti i cittadini che a qualsivoglia titolo hanno necessità di richiedere l'apertura dell'amministrazione di sostegno ovvero della tutela, nonché gli amministratori/tutori che per necessità proprie o disposizioni legislative sono tenute a depositare le istanze ed i documenti al Tribunale di Trani ufficio della volontaria giurisdizione.

Art. 3

Durata dell'accordo

Il presente accordo di cooperazione ha validità triennale, a partire dal giorno di sottoscrizione, ed è rinnovabile tacitamente.

Le parti sono libere di recedere dal presente accordo con un preavviso pari a tre mesi, tramite comunicazione scritta da inviarsi all'indirizzo di controparte tramite raccomandata a/r senza onere alcuno.

Art. 4
Mezzi finanziari

Le parti si danno reciprocamente atto di perseguire le finalità oggetto del presente accordo con il proprio patrimonio finanziario e che l'accordo non comporta alcun reciproco impegno od onere di tipo economico.

Le parti si impegnano a diffondere sui propri siti internet o nei modi che ritengono più opportuni la presente convenzione.

Per la verifica e l'attuazione del presente protocollo saranno stabiliti incontri periodici tra il Presidente ovvero un suo delegato ed il Sindaco, ovvero un suo delegato.

Art. 5
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme vigenti.


Letto, approvato e sottoscritto, senza riserva alcuna.

In uno alla presente si allega l'atto di delibera della Giunta Comunale di Barletta n° 61 del 28.2.2020 dichiarata "immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4° del D. lgs. 267/2000.

Barletta/Trani 2-3-2020

Il Sindaco di Barletta
Dott. Cosimo Damiano Cannito

Il Presidente del Tribunale di Trani
Dott. Antonio de Luce







CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61
del 28/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL TRIBUNALE DI TRANI E IL COMUNE DI BARLETTA, PER L'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ CONSEQUENZIALI;

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 13.30 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti	Assenti
Cannito Cosimo Damiano	Sindaco	X	
Lanotte Marcello	Vice sindaco	X	
Calabrese Gennaro	Assessore	X	
Carbone Graziana	Assessore		X
Cefola Gennaro	Assessore	X	
LASALA Michele	Assessore	X	
Passero Ruggiero	Assessore		X
Ricatti Lucia	Assessore	X	
Salvemini Maria Anna	Assessore	X	
Tupputi Rosa	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con la Legge regionale n.19/2006 e successivo Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. è stato disciplinato il sistema integrato dei Servizi Sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia;
- il Regolamento Regionale n° 4/2007 e s.m.i. all'art.2 (Accesso universalistico ai servizi e alle prestazioni) così recita:

“ 1. Il sistema integrato dei servizi sociali ha carattere di universalità, essendo destinato alla generalità dei soggetti; i Comuni, pertanto, assicurano adeguate modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate, con carattere di omogeneità delle condizioni di accesso e delle caratteristiche del servizio su tutto il territorio dell'Ambito.

2. I Comuni garantiscono a livello di Ambito territoriale, in ogni caso, priorità di accesso ai servizi: a) ai soggetti in condizioni di fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro; b) ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico; c) ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; d) ai minori di 14 anni, agli anziani ultrasessantacinquenni soli e/o non autosufficienti”;

- con delibera di Consiglio Comunale n.82 del 13/12/2018 è stato approvato il IV^ Piano Sociale di Zona dell'Ambito di Barletta che stabilisce gli obiettivi strategici per il triennio 2018-2020 in coerenza con il Piano regionale delle Politiche Sociali, che conferma gli interventi tesi al benessere dei cittadini;
- la legge n.6 del 09/01/2004 ha istituito la figura dell'amministratore di sostegno;
- la suddetta normativa ha la funzione di favorire le persone che per qualsiasi patologia si trovino temporaneamente o definitivamente, prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle loro funzioni nella vita quotidiana;
- la stessa norma prevede che sia privilegiata l'individuazione dell'amministratore di sostegno nell'ambito dei familiari dell'amministrato mentre in mancanza di una rete familiare o in presenza di una rete familiare inadeguata, i giudici possono individuare l'amministratore di sostegno tra soggetti iscritti ad apposite liste;
- al fine di rendere più agevole il sostegno delle persone in difficoltà e che richiedono la nomina di un amministratore di sostegno con tutte le sue procedure connesse, il Tribunale di Trani ha proposto al Comune di Barletta un Progetto pilota e la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa, giusta nota del 10/02/2020 prot. n. 361/2020, qui introitata in data 20/02/2020 prot. n. 12856;
- il Protocollo summenzionato ha il fine di contribuire al miglioramento dei servizi relativi all'accesso dei cittadini, specie se più fragili, consentendo ai residenti nel Comune di Barletta di accedere ad un ufficio che accolga le istanze per la nomina di un amministratore di sostegno e riceva tutta la documentazione ad essa collegata;

CONSIDERATO CHE:

- il Progetto pilota e il relativo Protocollo avranno la durata di anni 3, salvo rinnovo, inoltre le parti stabiliscono che periodicamente verranno effettuati degli incontri per la verifica delle attività previste e di poter recedere dal citato Protocollo, in qualunque momento, previa comunicazione per iscritto almeno tre mesi prima;
- questa Amministrazione, per l'attuazione del progetto pilota, si impegna a mettere a disposizione una sede adeguata ed una figura professionale, profilo amministrativo;


- con il presente atto si approva la bozza del Protocollo d'intesa con il Tribunale di Trani;
- il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri, ex articolo n.49 del T.U.E.L. D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;


A voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, anche per quanto attiene l'immediata esecutività del provvedimento, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.

DELIBERA

- 
1. **DI APPROVARE**, per le ragioni indicate in premessa, il Progetto pilota proposto dal Tribunale di Trani teso a contribuire al miglioramento dei servizi relativi all'accesso dei cittadini, specie se più fragili, consentendo ai residenti nel Comune di Barletta di accedere ad un ufficio che accolga le istanze per la nomina di un amministratore di sostegno e riceva tutta la documentazione ad essa collegata;
 2. **DI APPROVARE** la bozza di Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Trani e il Comune di Barletta, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'istituzione di un ufficio che accolga le istanze relative al servizio di nomina di amministratori di sostegno e delle relative attività conseguenziali;
 3. **DI ALLESTIRE** un ufficio presso il quale i residenti del Comune di Barletta possono presentare le istanze per la nomina di un amministratore di sostegno e di tutte le sue attività connesse
 4. **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore Servizi Sociali, tutti gli atti conseguenziali all'attuazione del servizio de quo;
 5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di garantire il Servizio entro l'anno 2020, previa apposita separata votazione unanime, palesemente effettuata.

Successivamente, vista l'urgenza di attivare la procedura al fine di garantire la partenza del servizio entro l'anno 2020, previa apposita separata votazione unanime palesemente effettuata:

DELIBERA



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.



Pareri

COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 103**

Ufficio Proponente: **Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale**

Oggetto: **APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL TRIBUNALE DI TRANI E IL COMUNE DI BARLETTA, PER L'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ CONSEQUENZIALI;**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **27/02/2020**

Il Responsabile di Settore
Caterina Navach

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/02/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL SINDACO

Cannito Cosimo Damiano

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'



